

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

All'articolo 1, comma 1, le modifiche introdotte intervengono sulla disciplina del lavoro agile introdotta dall'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, pur mantenendo inalterata – stante il contesto emergenziale che ancora affligge il Paese – la flessibilità organizzativa che può derivare dall'utilizzo del lavoro agile, proroga al 30 settembre 2021 il termine di applicazione delle misure in materia di lavoro agile disciplinate dall'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione degli istituti della citata modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, liberandola – nel contempo – dalla rigidità derivante dalla soglia minima di percentuale (il 50 per cento) attualmente prevista e consente comunque, fino alla disciplina derivante dalla contrattazione, l'accesso al lavoro agile senza la necessità del previo accordo individuale. A tale misura non consegue, pertanto, un rientro automatico del personale nella sede lavorativa, ma consente a ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, di avere piena autonomia organizzativa senza essere vincolate da una soglia minima che, in taluni casi, potrebbe comportare ricadute negative in termini di efficienza.

La previsione, inoltre, interviene sull'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124, peraltro modificata dall'art. 263, comma 4-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Si tratta di interventi volti a valorizzare l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si riconosce alle amministrazioni la possibilità di individuare le modalità attuative del lavoro agile secondo le specifiche esigenze, senza essere tenute al rispetto di un vincolo – quale quello sul numero minimo dei dipendenti che possono avvalersi delle modalità in questione (minimo 60% del personale in caso di adozione del Pola e 30% per il caso di mancata adozione del piano stesso) – che per la sua generalità non permette di tener conto delle peculiarità di ciascun datore di lavoro. Tale proposta tiene anche conto che l'apposizione di una percentuale minima del 60%, ancorché riferita alle attività c.d. “smartabili” ha ridotto i margini di autonomia delle amministrazioni, la maggior parte delle quali (circa il 70%) non risulta aver predisposto il citato piano nei termini stabiliti dalla legge. La soppressione dei termini percentuali e il conseguente maggior livello di autonomia organizzativa che rimarrebbe in capo alle amministrazioni rappresenta l'unica soluzione in grado di coniugare l'utilizzo del lavoro agile ai più alti livelli di efficacia, efficienza e *customer satisfaction* delle amministrazioni. Obiettivi strategici in un contesto economico sociale derivante dalla “riapertura” del Sistema-Paese che il Governo sta perseguendo. Si soggiunge che tale obiettivo risulta condiviso anche dal Parlamento che lo ha espresso con l'ordine del giorno 9/2945-A-62, con il quale impegna il Governo a stabilire – mediante un provvedimento normativo – che siano le amministrazioni (in particolar modo quelle locali), a stabilire la misura del ricorso al lavoro agile tenendo conto delle esigenze dell'utenza e dell'efficacia delle amministrazioni medesime. Sulla proposta normativa in esame, e in particolar modo sulla eliminazione del vincolo del 50%, di quota fissa di lavoratori in modalità agile, e sulla previsione di rimettere alle singole pubbliche amministrazioni le relative scelte organizzative, si è proceduto a richiedere il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'o.c.d.p.c. n. 751 del 2021 il quale, come risulta dall'estratto del verbale n. 10 del 21 aprile 2021 – che si allega alla presente relazione – si è espresso favorevolmente.

La norma, al comma 2, finalizzata a valorizzare l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni, interviene sulle modificazioni apportate all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, dall'articolo 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha esteso alla prestazione lavorativa dei pubblici dipendenti “a regime” le modalità di lavoro flessibile introdotte dal comma 1 dell'articolo 263 citato per il periodo dell'emergenza sanitaria in atto.

In particolare, si riconosce alle amministrazioni la possibilità di individuare le modalità attuative del lavoro agile secondo le specifiche esigenze, senza essere tenute al rispetto di un vincolo – quale quello

sul numero minimo dei dipendenti che possono avvalersi delle modalità in questione (minimo 60% del personale in caso di adozione del Pola e 30% per il caso di mancata adozione del piano stesso) – che per la sua generalità non permette di tener conto delle peculiarità di ciascun datore di lavoro.

All' **articolo 2**, con riferimento al **comma 1**, l'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – nel testo modificato dall'art. 157, comma 7-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'art. 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertiti con modificazioni, rispettivamente dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 – proroga fino al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di riconoscimento e d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

L'ulteriore proroga appare necessaria in considerazione del permanere dello stato di emergenza epidemiologica ed al fine di non aggravare i comuni di ulteriori adempimenti ad essa connessi, nonché di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, che non consentono di rispettare agevolmente un'adeguata distanza interpersonale.

I documenti la cui validità è prorogata – indicati mediante rinvio alle definizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – sono:

- ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
- la carta d'identità e ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare (documento d'identità);
- il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età (documento d'identità elettronica).

In ordine alla validità dei documenti, si ricorda che la carta d'identità, compresa la carta d'identità elettronica (CIE), ha durata di dieci anni, così come la carta d'identità rilasciata ai richiedenti la protezione internazionale; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.

Ai **commi 2 e 3**: il verificarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le conseguenti misure urgenti per il suo contenimento e gestione hanno avuto delle inevitabili conseguenze sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali, anche con riferimento alla tempistica degli adempimenti contabili-finanziari cui gli enti locali sono chiamati ad assolvere.

Tra l'altro, a causa delle difficoltà connesse allo stato di emergenza, tuttora in corso, molti enti locali hanno subito rallentamenti nella predisposizione dei documenti contabili propedeutici alle attività di elaborazione della deliberazione dei rendiconti riferiti all'esercizio 2020, nonché delle deliberazioni del bilancio di previsione 2021/2023.

Pertanto, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza ed al fine di non aggravare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati, le disposizioni recate dai commi 2 e 3 intervengono su alcuni termini previsti per adempimenti contabili degli enti locali.

Nello specifico:

- il comma 2 proroga di un mese il termine per l'adozione del rendiconto 2020 degli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del TUOEL, rinviandolo dal 30 aprile al 31 maggio 2021;
- analogamente, il comma 3 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2021/2023 fissandolo al 31 maggio 2021.

Il termine in questione, peraltro, proprio in considerazione delle succitate difficoltà connesse con l'emergenza epidemiologica, è già stato dapprima fissato al 31 gennaio 2021 dall'art. 107, comma 2, del DL 18/2020 (come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del DL 34/2020), quindi differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'interno in data 13 gennaio 2021 e, successivamente, al 30

aprile 2021 dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (attualmente in fase di conversione).

Al **comma 4**, si prevede che dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo all'**articolo 3** si evidenzia: in considerazione della difficoltà connessa allo svolgimento in situazione di emergenza anche dell'anno scolastico 2020/2021, si proroga la possibilità, prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41) per l'anno scolastico 2019/2020, di sostituire le attività di reiterazione della verifica del percorso di formazione e prova dei docenti neo-assunti, ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con modalità semplificate.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 22 del 2020, interviene sulla particolare situazione dei docenti in reiterazione del periodo di formazione e di prova. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 850 del 27 ottobre 2015 (recante obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova), in applicazione dell'articolo 1, commi 115 e ss., della legge 13 luglio 2015, n. 107, che disciplina il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, ha previsto, all'articolo 14, comma 3, che nel caso in cui il docente neo-immesso in ruolo sia valutato, in prima istanza, negativamente è "disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova". L'istruttoria sul docente in prova si arricchisce tramite l'intervento del dirigente tecnico, fermo restando che, comunque, ogni decisione in merito spetta al dirigente scolastico.

Nello specifico, quindi, con la proposta in esame si prevede che anche per l'anno scolastico 2020/2021, nei casi in cui l'andamento dell'emergenza epidemiologica impedisca di fatto o non consenta di completare l'attività di verifica entro il 15 maggio 2021, il parere tecnico sia formulato dal dirigente tecnico in sede di comitato per la valutazione di cui al comma 117, dell'articolo 1, della legge n. 107 del 2015.

All'**articolo 4**, con riferimento al **comma 1** si rappresenta quanto segue: l'obbligo di redazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile è disposto dall'articolo 15 della legge n. 580 del 1993 e dall'articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica n. 254 del 2005.

L'articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020, aveva differito per l'esercizio 2019, la data di approvazione del bilancio al 30 giugno del 2020.

Alcune Camere di commercio, impegnate nella predisposizione dei bilanci di esercizio 2020, hanno segnalato all'Unioncamere che "la precarietà organizzativa derivante dalla gestione della pandemia da Covid-19" rende "particolarmente difficoltoso il rispetto del termine del 30 aprile per l'approvazione da parte dei consigli camerali del bilancio di esercizio".

L'Unioncamere ha fatto sue le proposte camerali tese ad una dilazione del termine, ampiamente giustificato - a suo dire - dall'eccezionalità del momento che si sta vivendo, ricordando peraltro quanto già verificatosi lo scorso anno per il bilancio di previsione degli enti locali.

Con l'articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato infatti stabilito - anche per le Camere di commercio - il differimento del termine di approvazione dei conti consuntivi 2019 al 30 giugno 2020, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche attraverso la dilazione degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa vigente.

Con la norma proposta si prevede una reiterazione del disposto dell'articolo 107 sopra richiamato, con riferimento all'esercizio in corso, disponendo quanto segue:

Si evidenzia che il mancato rispetto del termine previsto fa discendere gravi conseguenze sulla stabilità delle Camere di commercio, dalla nomina da parte della Regione di un commissario ad acta

fino allo scioglimento del consiglio camerale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 580 del 1993.

E' chiaro che, qualora il provvedimento normativo non fosse emanato, ci possa essere, come conseguenza, un certo numero di Camere di commercio che incorrerebbero nella violazione della norma sopra richiamata, che sarebbe dettata non da una patologica disorganizzazione dell'Ente interessato ma dallo stato di difficoltà che comprensibilmente gli Enti camerali stanno affrontando in questa situazione di crisi pandemica, cosa peraltro abbastanza comune al momento, sia in ambito pubblico che privato.

La violazione in parola peraltro comporterebbe un aggravio di lavoro non indifferente a carico delle regioni e di questa Amministrazione e, a cascata, alle Camere di commercio interessate, sia ai fini dell'eventuale nomina dei Commissari Straordinari sia dell'eventuale ricostituzione dei nuovi Consigli camerali, delle Giunte camerali e della nomina dei nuovi Presidenti, in un momento peraltro assai delicato del quadro epidemiologico e in una situazione ancora non del tutto definita nel sistema camerale, interessato di recente ad un nuovo processo di riorganizzazione e di accorpamento, ancora lungi dall'aver finito i propri effetti destabilizzanti relativamente agli aspetti organizzativi, contabili e amministrativi.

Tali oneri amministrativi risulterebbero, invero, ridimensionati - a livello generale - qualora la scadenza ultima in parola fosse spostata al 30 giugno 2021, al fine di non incorrere in eventuali ulteriori ritardi da parte degli organismi del sistema camerale e in totale parallelismo con la previsione eccezionale dello scorso anno, la cui ratio permane.

In tal caso, l'eventuale violazione del nuovo termine sarebbe ridimensionato notevolmente a livello numerico, in quanto sarebbe limitato alle sole Camere di commercio aventi effettivamente aspetti disorganizzativi patologici per i quali non ci sarebbero più le attenuanti derivanti dalla situazione in essere.

Al **comma 2** si evidenzia: a seguito dell'attuale situazione di crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente proposta emendativa, che dispone l'ulteriore proroga (31 dicembre 2021), del "regime temporaneo" in materia di c.d. "Golden Power", già prorogato fino al 30 giugno 2021 dall'articolo 10-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si rende necessaria al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

L'**articolo 5**, al **comma 1**, prevede la proroga del termine previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che amplia da sei a dodici il termine, decorrente dalla presentazione della domanda di esame, entro il quale sostenere la prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida. In particolare, il comma 6 del citato articolo 13 prevede che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di esame per controllo delle cognizioni, ovvero la cosiddetta "prova di teoria", di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possa essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda, anziché entro sei mesi.

Con riguardo al **comma 2**, si rappresenta quanto segue: l'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai commi da 3 a 6, prevede un contributo in favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci per compensare gli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19, autorizzando la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

In particolare, il comma 5 del citato articolo 214 prevede che tali risorse, a compensazione degli effetti economici rendicontati, siano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 5-bis, introdotto dall'articolo 44-bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le eventuali risorse residue, non assegnate con il predetto decreto di cui al comma 5, siano destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, il medesimo comma 5-bis dell'articolo 214 prevede che dette imprese rendicontino entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e che le risorse residue siano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2021.

La norma in esame, provvede a differire i termini previsti dal citato comma 5-bis dell'articolo 214, prevedendo che le imprese possano rendicontare le perdite subite entro il 15 maggio 2021 e che il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie cui spetta il contributo a compensazione delle perdite venga emanato entro il 15 giugno 2021.

L'**articolo 6** dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.